



ORDINANZA N. 005 DEL 2019

ORDINANZA DI INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE E RECUPERO  
AMBIENTALE

(art. 18 Legge 24 novembre 1981, n. 689)

IL DIRETTORE  
DELL'ENTE PARCO DEL CONERO

Oggetto: procedimenti conseguenti a domanda per sanatoria edilizia per sbancamento di terreno e posa di guaina impermeabilizzante a protezione del magazzino sottostante c/o immobile sito in Via Monte Conero \_ ordinanza di ingiunzione pagamento sanzione e recupero ambientale. ditta Tavoloni Sergio.

Premesso che,

In data 19/06/2019 con nota prot. n. 6046, era acquisita a ns. prot. n. 1928 del 21/06/2019, il Comune di Sirolo presentava domanda per sanatoria edilizia per sbancamento di terreno e posa di guaina impermeabilizzante a protezione del magazzino sottostante c/o immobile sito in Via Monte Conero; con determina Determinazione Direttoriale (consultabile e scaricabile sul sito istituzionale dell'Ente) n. 17N del 18/09/2019 per l'intervento nella pineta, di rimozione della lettiera e del sottobosco, vista la nota delle Regione Marche 300.30.30/2011/FOR/198 acquisita a ns. prot. n. 2457 il 19/08/2019 con la quale si esclude che l'ambito "possa essere classificato come un "giardino privato", il che, con riferimento alla definizione di bosco dell'art. 2, comma 1, lettera e) della L.r. n. 6/2005 e s.m. farebbe sì che non sia classificabile come un bosco",

NON si è preso atto ai sensi dell'art. 3.7 del Regolamento del Parco poiché si è valutato che, sulla base della normativa del Parco, tenendo conto della posizione del sito di intervento, sarebbe possibile nullaostare (e rilasciare parere positivo in merito alla Valutazione di Incidenza) esclusivamente un intervento di riduzione del materiale combustibile di piccole dimensioni ( $d < 4$  cm) e di riduzione dello strato arbustivo in una fascia di ampiezza 5 m dal ciglio della strada comunale e della viabilità e piazzali privati, al fine di ridurre il rischio di incendi boschivi, fatta salva la tutela degli esemplari di specie particolarmente protette ai sensi dell'art. 10.1 del Regolamento del Parco.

Con nota prot.n. 2430 del 06/08/2019 è stato comunicato l'avvio del procedimento, per l'applicazione dei provvedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 29 della L.R. 15/94 e dell'art. 23.4 del Regolamento del Parco per la materia attinente il rilascio del Nullaosta e dell'art. 26 della L.R. 6/2007 per la materia attinente la Valutazione d'Incidenza, al geom. Mauro Palazzo (PEC: mauro.palazzo@geopec.it) indicato dal sig.re Tavoloni Sergio quale referente e delegato per le comunicazioni in merito al presente procedimento.

Nei successivi dieci gironi e comunque fino alla data attuale non sono state presentate osservazioni in merito.

L'intervento di rimozione della lettiera e del sottobosco in area individuata come "bosco" ai sensi della L.R. 6/2005 e ricadente anche all'interno dell'Area Floristica Protetta "Monte Conero", oltre che in



Area Natura 2000 (ZSC e ZPS denominate entrambe "Monte Conero"), è configurabile come "danno con possibilità di ripristino" ai sensi del Regolamento del Parco.

L'intervento in base alle risultanze derivanti dalla disciplina di nostra competenza risulta essere realizzato in assenza dalla valutazione di incidenza e quindi si applica il co. 3 dell'art. 26 della L.R. 6/2007.

Inoltre risulta effettuato senza nullaosta effettuando di fatto "danno ambientale con possibilità di ripristino" e quindi si applica l'art. 23.4 del Regolamento del Parco e l'art. 29 della L.R. 15/94.

Ciò premesso e considerato, si precisa che,

il danno ambientale arrecato è "con possibilità di ripristino" ed ai sensi dell'art. 23.4 del Regolamento "per il danno con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione; nel caso non si possa determinare in senso oggettivo il profitto derivante dalla trasgressione, lo stesso sarà determinato attraverso il 10% del costo necessario per la realizzazione del danno. Si applica una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000 se la somma come sopra determinata fosse inferiore".

Non è possibile determinare in senso oggettivo il profitto derivante dalla trasgressione in quanto non modifica l'uso del sito interessato; si dovrebbe per espressa disposizione di regolamento determinare rispetto al costo necessario per la realizzazione dell'opera, costo che può essere ritenuto di sicuro inferiore ai 10.000,00 €; pertanto se la somma come sopra determinata fosse inferiore, come è, si deve applicare una sanzione da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 3.000,00.

Quindi rispetto alle norme violate devono esser comminate le seguenti sanzioni:

Norma che prevede la sanzione		Minimo previsto	Massimo Previsto	Importo da pagare in misura ridotta: Euro
Art.	Legge			
art. 23.4	Regolamento Parco assenza richiesta nulla osta	€ 50,00	€ 300,00	€ 100,00
art. Art. 29 e art. 23.4	L.R. 15/94 e Regolamento Parco "danno ambientale con possibilità di ripristino"	€ 500,00	€ 3000,00	€ 1.000,00
co. 3 dell'art. 26	L.R. 6/2007 assenza di Valutazione d'incidenza	€ 500,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00

Inoltre,

relativamente al danno ambientale vi è un approfondimento specifico nella determina direttoriale n. 17N del 18/09/2019 dove viene indicata la necessità di ordinare il ripristino come indicato nello stabilito.

visti,

il co. 1 e 3 dell'art. 26 della L.R. 6/2007;

l'art. 23.4 del Regolamento del Parco;

l'art. 30 della L.R. 15/94;



il co. 3 dell'art. 30 della L.R. 15/94

## ORDINA

Al sig. Tavoloni Sergio Nato a Numana il 11/07/1951 c.f. TVLSRG51L11F978M e residente a Sirolo in Via Raffaello Sanzio n. 16, 60020,

**il pagamento di € 2.110,00 (duemilacentodieci/00 comprensivo di 10,00 € di spese di notifica)**

## STABILISCE

Come indicato nella determina direttoriale n. 17N/19, che, nel rispetto dell'art. 29 della L.R. 15/94 e del co. 1 dell'art. 26 della L.R. 6/2007, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi attraverso interventi volti a favorire la crescita del sottobosco, comprese le specie rare della flora marchigiana, particolarmente protette ai sensi dell'art. 10.1 del Regolamento del Parco, e limitare l'accesso antropico nell'area in oggetto, e in particolare si dovrà prevedere:

- spianamento con rastrello o altro mezzo manuale equiparabile, dei cumuli di detrito roccioso e terroso accumulati lungo le file dei pini d'Aleppo, in prossimità dei colletti, distribuendo il materiale in maniera omogenea sull'area da cui è stato asportato;
- astensione da qualsiasi intervento sulla vegetazione che sta ricominciando a crescere sotto i pini (ricacci di piante sottoposte a taglio raso o trinciatura e nuove piantine nate da seme);
- installazione di una staccionata in legno (o altra struttura idonea) al confine dei piazzali e della viabilità privata, al fine di ridurre il calpestio del bosco da parte degli ospiti della struttura ricettiva;
- piantagione, con garanzia di attecchimento, di nuove piantine a formare una fascia continua perimetrale e plurispecifica, interna alla fascia di 5 m da gestire come sopra descritto per ridurre il rischio di incendio boschivo, dello spessore di almeno 3 m e con una densità di 2 piante al mq, delle seguenti specie:

specie arbustive *Viburnum tinus* (viburno tino) *Ruscus aculeatus* (pungitopo), *Ruscus hypoglossum* (ruscolo maggiore), *Pistacia lentiscus* (lentisco), *Coronilla emerus ssp. emeroides*, *Juniperus oxycedrus* (ginepro rosso), *Rosa sempervirens*, *Osyris alba*, *Phillyrea latifolia ssp. media*, *Lonicera etrusca*, *Pistacia terebintus* (terebinto), *Rhamnus alaternus* (alaterno); specie arboree (10 piante in tutto) *Quercus ilex* (leccio), *Fraxinus ornus* (orniello). Nel rispetto del Regolamento l'impianto dovrà essere realizzato nel periodo autunnale e le piantine dovranno derivare da germoplasma locale, per cui si suggerisce di rivolgersi ai vivai dell'ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte nel territorio del Conero o comunque regionale.

## AVVERTE

Che i pagamenti dovranno essere effettuati Entro 60 gg. dalla notificazione della presente ordinanza da effettuarsi presso la Tesoreria del Parco del Conero: presso la tesoreria dell'Ente Parco del Conero – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO e CAMERANO filiale di Sirolo o **attraverso bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:** BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FILOTTRANO e CAMERANO Ag. di Sirolo Codice Iban "IT07X0854937620000150194250" Intestato a Ente Parco Regionale del Conero Via Peschiera n.30-60020 Sirolo (An), indicando la seguente causale: *sanzione ordinanza 005/19*.



## AVVERTE

Che in caso di inadempienza di quanto stabilito nel rispetto dell'art. 29 della L.R. 15/94 e del co. 1 dell'art. 26 della L.R. 6/2007 l'Ente Parco potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore al ripristino dello stato dei luoghi ed in caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria sarà aumentata come per legge.

## RAMMENTA

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/1990, i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare entro 60 gg dalla data di notifica o dalla sua piena conoscenza, ricorso giurisdizionale presso il tribunale Amministrativo regionale oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Che gli atti relativi al procedimento sono disponibili e consultabili presso gli uffici dell'Ente Parco del Conero in Via Peschiera 30 a, 60020 Sirolo (AN) \_ piano primo c/o Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 071/9331161.

## DISPONE

La notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge ai sotto elencati soggetti:

Al sig. **Tavoloni Sergio** residente in Via Raffaello Sanzio n. 16, 60020 Sirolo.

e per opportuna conoscenza a:

- Sportello Unico per l'edilizia, Comune di Sirolo, PIAZZA G. DA SIROLO 60020 SIROLO (AN) PEC: comune.sirolo@emarche.it
- GRUPPO CARABINIERI FORESTALE Stazione Conero Via Peschiera 30 a, 60020 Sirolo (AN) PEC: fan43251@pec.carabinieri.it
- Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio Delle Marche- Ancona, P.zza del Senato n. 15, 60121 ANCONA, Via PEC mbac-sbap-mar@mailcert.beniculturali.it
- Ufficio Ragioneria, SEDE.
- Presidente Ente parco del Conero, SEDE.
- Ufficio Cultura per pubblicazione albo pretorio della presente Ordinanza per 30 giorni e rimossa al termine temporale sopra detto, SEDE.

Sirolo, li 15/10/2019

LCV

Il Direttore  
Dott. Marco Zannini



### RELATA DI NOTIFICA PER IL TRASGRESSORE

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ ho notificato il presente verbale al trasgressore  
- con plico raccomandato A.R. n. \_\_\_\_\_ e spedito dall'ufficio postale di  
\_\_\_\_\_/ /  
- consegnandone \_\_\_\_\_ copia \_\_\_\_\_ nelle \_\_\_\_\_ mani \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Sig.  
\_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Per ricevuta \_\_\_\_\_

### RELATA DI NOTIFICA PER L'OBBLIGATO IN SOLIDO

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ ho notificato il presente verbale all'obbligato in solido  
- con plico raccomandato A.R. n. \_\_\_\_\_ e spedito dall'ufficio postale di  
\_\_\_\_\_/ /  
- consegnandone \_\_\_\_\_ copia \_\_\_\_\_ nelle \_\_\_\_\_ mani \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Sig.  
\_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Per ricevuta \_\_\_\_\_

